



**UNIONE DEI COMUNI “ PLATANI – QUISQUINA -
MAGAZZELO ”**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL

CONSIGLIO DELL'UNIONE

Approvato con delibera del C. U. n° 2 del 06/05/2014

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

ART. 1

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute.

ART . 2

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1) Eventuali eccezioni , relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate dai consiglieri eccepenti, in forma scritta , al Presidente del Consiglio.

2) Nel caso di eccezioni sollevate al di fuori delle adunanze, il Presidente incarica il Segretario Generale dell'Unione d'istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa , iscrivendola all'ordine del giorno della prima adunanza utile al Consiglio , il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3) Nel caso di eccezioni sollevate, durante l'adunanza , a norme del presente regolamento da applicare per argomenti iscritti all'ordine del giorno, Il Presidente rinvia la trattazione dello argomento , oggetto dell'eccezione , ad altra seduta attivando preventivamente la procedura di cui al 2° Comma.

4) L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni .

ART . 3

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE E DURATA IN CARICA

Il Consiglio dell'Unione è composto da numero quindici consiglieri, eletti dai rispettivi consigli comunali , in ragione di numero tre consiglieri per ciascuno dei Comuni associati .

La durata in carica dei consiglieri è ancorata alla durata in carica del Consiglio di ciascun Comune aderente

Nel caso di rinnovo dei consigli comunali dei comuni associati in tornate elettorali cronologicamente diverse, i consiglieri eletti dai precedenti consigli durano in carica sino alla proclamazione dei risultati elettorali Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio di uno dei Comuni aderenti, i consiglieri verranno rappresentati dal commissario ad acta nominato fino alla nomina dei nuovi consiglieri.

ART. 4

LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

Le adunanze del Consiglio si tengono presso le sedi dei Comuni aderenti a discrezione del Presidente eseguendo criteri di turnazione dandone avviso alle cittadinanze dei Comuni aderenti mediante manifesti.

- Il luogo di riunione di norma non può mai essere fissato fuori dal territorio dell'Unione .

-All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte le bandiere: **dell'Unione Europea, Nazionale, della Regione Siciliana .**

ART. 5

FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

- I Consiglieri dell'Unione hanno il diritto - dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione dell'Unione nonché a quelle cui l'Amministrazione dell'Unione aderisce.
- I Consiglieri dell'Unione devono essere avvisati in tempo utile per poter partecipare alle suddette manifestazioni.
- Per la partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie e celebrazioni, **può** essere costituita una delegazione consiliare, composta **dal presidente o suo delegato** e da un rappresentante, per ciascun gruppo consiliare.
- La Delegazione viene costituita dal Presidente, su indicazione dei Capigruppo, ove esistenti.

ART. 6

ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA

- Il Consiglio dell'Unione, nella sua prima seduta, espletate le operazioni di insediamento, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto e, in prima votazione, a maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio. In seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Eletto il Presidente, si procede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione del Vice Presidente. Risulta eletto Vice Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ed in assenza od impedimento di entrambi il Consiglio è presieduto dal componente più anziano di età fra i membri di diritto.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 12 mesi decorrenti dalla data della loro elezione.

Le convocazioni del Consiglio dell'Unione, a seguito di rinnovo dello stesso, o di turnazione per conclusione di mandato del Presidente e Vice Presidente è disposta dal Presidente o Vice Presidente uscente e debbono avere luogo in entrambi i casi entro 15 giorni rispettivamente dalla proclamazione o dalla data di scadenza del mandato per turnazione con avviso da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

-Qualora il Presidente o il Vice Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal componente più anziano di età fra i membri di diritto.

- Nell' ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il Segretario Generale ne da tempestiva comunicazione all'Assessorato Regionale degli Enti locali per il controllo sostitutivo.

CAPO II

ORGANI DEL CONSIGLIO ED ATTRIBUZIONI

ART. 7

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1) Il Presidente rappresenta l'intero consiglio dell'Unione, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto .

Predisporre l'ordine del giorno dei lavori consiliari; convoca e Presiede il Consiglio dell'Unione ; attiva le Commissioni consiliari costituite e ne dirime i conflitti di competenza ; dirige e regola la discussione ; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi , dello Statuto e delle norme del presente regolamento ; pone , secondo l'ordine del giorno , le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare ; con l'assistenza degli scrutatori accerta e proclama il risultato delle votazioni ; ha facoltà di sospendere le adunanze e di escludere l'accesso al pubblico nei casi in cui la legge prevede che i lavori si svolgano a porte chiuse, le scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno .

2) Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri d'imparzialità , intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri .

3) Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio si avvale della struttura dell'Ufficio di Presidenza e delle altre strutture dell'Ente.

ART. 8

VICE PRESIDENTE

1) In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal V/Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano per età fra i membri di diritto.

ART . 9

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

- 1) Il Consiglio è l'Organo che esprime la rappresentanza diretta della comunità. Ha autonomia funzionale, economica e gestionale ed esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
- 2) Il Consiglio opera nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla legge , dallo Statuto e dal presente regolamento .
- 3) Sono di competenza del consiglio i seguenti atti fondamentali :
 - a) Gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali , i regolamenti , salvo quello sull'ordinamento degli Uffici e de Servizi per il quale adotta i criteri generali ;
 - b) I programmi , le relazioni previsionali , i piani finanziari , i programmi triennali e l'elenco annuale dei LL. PP., i bilanci annuali e pluriennali e le variazioni tra gli interventi del bilancio, l'esercizio provvisorio , i conti consuntivi ;
 - c) Le convenzioni con Comuni ed Enti ;
 - d) L'assunzione diretta dei pubblici servizi , la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione ;
 - e) L'Istituzione l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi
 - f) La contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio dell'Unione l'emissione di prestiti obbligazionari ;
 - g) Verifica equilibri di bilancio ;
 - h) Elezione organo di revisione e contestuale impegno di spesa :
 - i) Riconoscimento debiti fuori bilancio ;
 - j) Modifica del gettone di presenza del Presidente ,V/Presidente e dei consiglieri ;
- l) Il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza.
- m) Accordi di programma
- n) Adesione di altri comuni all'Unione.
- o) Criteri per la compartecipazione dei Comuni alla finanza dell'Unione di cui all'art. 34

ART . 10

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

1) Il Consiglio dell'Unione è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa .A tal fine è costituito l' Ufficio di presidenza cui sono assegnate e poste alle dirette dipendenze del Presidente del consiglio numero 1 unità lavorative - con la qualifica di funzionario amministrativo - Categoria " D " - e numero 1 unità con funzioni di collaboratore.

2) Con norme regolamentari possono fissarsi le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e le risorse economiche da attribuire alla presidenza del Consiglio per le spese istituzionali connesse alle funzioni proprie e del Consiglio. Nelle more dell'emanazione dell'apposito regolamento, la Giunta dell'Unione provvede, in sede di previsione del bilancio, ad individuare e ad assegnare le risorse economiche necessarie per l'esercizio di dette funzioni .

ART . 11

I CONSIGLIERI DELL' UNIONE

1) L'elezione dei consiglieri dell'Unione, la loro durata in carica, la loro posizione giuridica sono regolati dallo Statuto dell'Unione e dalla legge . Al Consiglio dell'Unione dei Comuni sono attribuiti, dallo Statuto, **numero 15 consiglieri** . Ogni consigliere rappresenta la comunità dei comuni associati ed esercita la sua funzione senza vincolo di mandato in piena libertà di voto e di opinione .

2) I consiglieri dell'Unione entrano in carica all'atto del loro insediamento, ovvero, in caso di surrogazione , dall'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio di appartenenza.

3) Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione. .

4) Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci .

5) La decadenza e rimozione dalla carica di consigliere dell'unione e la sospensione dalle funzioni sono regolate dalla legge .

CAPO III

DIRITTI ED ATTRIBUZIONE DEI CONSIGLIERI DELL'UNIONE

ART. 12

DIRITTI DI RAPPRESENTANZA

1) I consiglieri dell'Unione hanno il diritto - dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione dell'Unione a quelle cui la stessa aderisce. A tale scopo devono essere avvisati in tempo utile. Per la partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie e celebrazioni deve essere costituita, su indicazione dei capigruppo, una delegazione consiliare composta dal Presidente o suo delegato e da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.

ART. 13

DIRITTI DI INIZIATIVA

1) I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio dell'Unione. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Possono pure rivolgere al Presidente dell'Unione raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relative a pratiche in corso.

2) I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio dell'Unione. La proposta di deliberazione, debitamente sottoscritta dal consigliere proponente, deve essere presentata per iscritto, tramite l'inoltro al protocollo dell'Unione, al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette al Segretario Generale dell'Unione per l'istruttoria ed i pareri tecnici. Il segretario dell'Unione esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Conclusa l'istruttoria, la proposta viene restituita al Presidente del Consiglio che provvede ad iscriverla all'ordine del giorno del primo consiglio utile.

3) I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

4) Gli emendamenti possono essere presentate prima dell'adunanza consiliare o nel corso della stessa. Ciascun consigliere proponente, fino al momento in cui la discussione non è chiusa, può modificare o ritirare l'emendamento presentato.

5) Nel caso di emendamenti presentati prima dell'adunanza consiliare, essi sono presentati in forma scritta, tramite l'inoltro al protocollo dell'Unione, nei due giorni precedenti quello dell'adunanza, al Presidente del Consiglio , che provvede a trasmetterli al Segretario generale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria .

6) Nel caso di emendamenti di limitata entità , presentati ,anche in forma orale , nel corso della seduta si provvede in sede della stessa ,quando esistono sufficienti elementi di valutazione , all'istruttoria per l'acquisizione dei pareri. Diversamente, quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della seduta , la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva .

ART . 14

DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE MOZIONI - .

1) I consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente dell'Unione interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio dell'Unione e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto .

ART . 15

SVOLGIMENTO DELL' INTERROGAZIONE

1) L'interrogazione scritta e sottoscritta consiste nella richiesta volta Presidente dell'Unione, mediante inoltro tramite il Presidente del Consiglio, per avere informazioni o spiegazioni su un fatto od intervento determinato o per conoscere se e quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare in relazione al fatto od intervento medesimo. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione

2) Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto , tramite l'inoltro all'ufficio protocollo dell'Unione , al Presidente del Consiglio, indicando se chiede una risposta scritta od orale , In mancanza di indicazione si intende che l'interrogante chiede risposta scritta .

3) Il presidente del Consiglio provvede , entro 5 giorni dalla presentazione , a trasmettere l'interrogazione al Presidente dell'Unione , il quale , deve dare, entro 15 giorni dal

ricevimento, risposta . Il Presidente del Consiglio provvede ad iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

4) L'interrogante illustra l'interrogazione . Il Presidente dell'Unione o l'assessore delegato al ramo. hanno l'obbligo di rispondere . L'interrogante ha diritto a replica per dichiarare se sia o no sia soddisfatto della risposta . I tempi concessi per i suddetti interventi non possono . eccedere i **5 minuti** ciascuno.

5) Nel caso che le interrogazioni siano firmate da più consiglieri , il diritto ad illustrare l'interrogazione e di replica alla risposta spetta al primo consigliere firmatario.

6) Se l'unico l'interrogante è assente ingiustificato alla seduta consiliare della trattazione, si intende che ha rinunciato all'interrogazione , se è assente giustificato, l'interrogazione sarà trattata nella seduta successiva.

ART. 16

SVOLGIMENTO DELLA INTERPELLANZA

1) L'interpellanza consiste in un quesito scritto rivolto al Presidente dell'Unione. o alla Giunta circa i motivi , gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento .

2) Le interpellanze sono presentate con le stesse modalità come per le interrogazioni, non richiedono risposta scritta , ma sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio dopo le interrogazioni .

3) Il consigliere presentatore illustra l'interpellanza Il Presidente dell'Unione o l'assessore delegato al ramo hanno l'obbligo di rispondere . L'interpellante ha diritto a replica per dichiarare se sia o no sia soddisfatto della risposta . I tempi concessi per i suddetti interventi non possono . eccedere i **5 minuti** ciascuno.

4) Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione che a cura del Presidente sarà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta del Consiglio per essere discussa e votata .

5) Nel caso che le interpellanze siano firmate da più consiglieri , il diritto ad illustrare l'interpellanza e di replica alla risposta spetta al primo consigliere firmatario.

6) Se l'interpellante è assente ingiustificato alla seduta consiliare della trattazione, si intende che ha rinunciato all'interpellanza , s'è assente giustificato, l'interpellanza sarà trattata nella seduta successiva.

7) Qualora il Consiglio lo consenta , le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente . In tal caso il diritto ad illustrare e a replicare alla risposta spetta al consigliere primo firmatario di ciascuna interpellanza .

ART . 17

SVOLGIMENTO DELLA MOZIONE

1) La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su affari o questioni ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio Stesso , il Presidente della G., la Giunta o un assessore devono seguire nella trattazione dell'affare o questione .

2) Le mozioni devono essere presentate per iscritto, tramite l'inoltro all'ufficio protocollo dell'Unione, al Presidente del consiglio , il quale, entro cinque giorni dalla presentazione la trasmette al Presidente della G. e, provvede ad iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta consiliare .

3) Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di **10 minuti** ed ha **5 minuti** per la replica ,

4) Nella discussione possono intervenire il presidente della G. , l'assessore interessato ed i consiglieri per un tempo di **10 minuti** ciascuno. Esaurita la discussione la mozione viene posta in votazione nella forma prevista per la votazione delle deliberazioni .

5) Qualora il Consiglio lo consenta , le mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una sola discussione .

ART . 18

DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI .

1) I consiglieri , per l'effettivo esercizio della loro funzione , hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione attiva e degli atti preparatori in essi richiamati e di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere , senza spesa , copia degli atti deliberativi ,delle determinazioni Presidenziali e dirigenziali.

2) Copia dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta è trasmessa al Presidente del Consiglio ed ai consiglieri presso il loro domicilio eletto .

ART . 19

DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1) **Al** Presidente del Consiglio , al Vice Presidente e ai consiglieri comunali compete un gettone di presenza nella misura determinata di € 100.00 per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio dell'Unione ed in € . 30.00 per ogni effettiva partecipazione a sedute di Commissioni consiliari. In caso di sedute aventi luogo nella medesima giornata, i gettoni di presenza sono cumulabili .

2) Nel caso in cui la seduta sia dichiarata infruttuosa per mancanza del numero legale, il gettone di presenza è dovuto soltanto ai consiglieri presenti al momento dell'appello.

3) In nessun caso l'ammontare dei gettoni di presenza di ciascun consigliere può superare, nell'ambito di un mese , 1/3 dell'indennità massima prevista per il Sindaco di un Comune con popolazione fino a 40.000 abitanti .

4) Nei limiti stabiliti dalla legge (art. 19 -C° 5 - L.R. n. 30/2000 e D.P.R.S. n.19 /2001) , con deliberazione del Consiglio dell'Unione, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza possono essere incrementati o diminuiti .

5) I lavoratori dipendenti pubblici e privati, componenti il Consiglio dell'Unione, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio .

6) Il Presidente del Consiglio ed i capigruppo consiliari, in ragione del loro mandato, hanno diritto, oltre ai permessi di cui sopra, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative mensili.

7) Le assenze dal servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro . Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da Enti pubblici economici (D.L. 27/12/200 convertito. nella L.28/02/01 , n. 26) sono a carico dell'Unione , la quale , su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuta a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'Ente entro 30 giorni dalla richiesta . Le somme rimborsate sono esente da I.V.A. .

8) Al Presidente del Consiglio, al V/Presidente ed ai consiglieri, questi preventivamente autorizzati dal Presidente , che, in ragione del loro mandato, si rechino in missioni fuori dal territorio dell'Unione, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute in luogo dell'indennità di missione . I suddetti hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata della missione .

9) Alla liquidazione della missione provvede il funzionario addetto settore competente, su richiesta dell'interessato corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione .

ART . 20

OBBLIGHI

1) I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri , del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado , salvo che si tratti di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici , se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere , del coniuge o di parenti o affini fino al quarto grado .

2) I consiglieri dell'Unione sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. Il consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive , senza giustificati motivi , è dichiarato decaduto dalla carica . A tal fine , non sono computate utilmente le assenze relative alle sedute di prosecuzione, aggiornamenti ed urgenti .

3) Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia , servizio militare , seri motivi di famiglia , assenza dal Comune di residenza , e/o altri gravi motivi purchè opportunamente comprovate .

4) Il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato , provvede con comunicazione scritta , ai sensi dell'art. 7 della legge 07/08/1990 n. 241 , a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze ed a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine , il Presidente provvede a iscrivere la questione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, il quale delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato .

CAPO III

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 21

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1) I consiglieri dell'Unione si costituiscono in gruppi consiliari. Della costituzione denominazione e composizione nonché della designazione del nominativo del capogruppo deve essere data comunicazione scritta e sottoscritta , entro 15 giorni dalla prima convocazione del consiglio dell'Unione, al Presidente del Consiglio .

In assenza di tale comunicazione , il Presidente provvede ad iscriverli d'ufficio in gruppi misti di maggioranza o di minoranza.

2) I consiglieri eletti che si richiamano alla stessa matrice politica formano, di regola , un gruppo consiliare . Nel caso di consiglieri che non si richiamano a nessuna delle matrici politiche presenti in consiglio , a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare se in numero di almeno 2 .

3) I singoli gruppi devono comunicare , per iscritto al Presidente del Consiglio ed alla Segreteria dell'Unione , il nome del proprio capogruppo . In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto il consigliere del gruppo più anziano di età.

4) Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona

5) In caso di assenza del capogruppo durante le sedute consiliari le funzioni di capogruppo vengono svolte da altro componente designato dai presenti .

ART . 22

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1) E' istituita la Conferenza dei capigruppo . La conferenza è composta dai capigruppo di ogni singolo gruppo consiliare regolarmente costituito ed è presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci ..

2) La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente dell'adunanza dei consiglieri . Concorre con lo stesso alla programmazione dell'attività del Consiglio. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio dell'Unione con apposite deliberazioni .

3) La conferenza è convocata dal Presidente prima della fissazione della data di ogni consiglio comunale per la programmazione dell'ordine del giorno e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno .

4) I capigruppo , in caso di loro assenza , hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza .

5) Della Conferenza dei Capigruppo viene redatto processo verbale dal funzionario dell'Ufficio di Presidenza o, in sua assenza , da un capogruppo designato dal Presidente in apertura di seduta .

ART . 23

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1) Presso l'Unione sono istituite le seguenti **tre** commissioni consiliari permanenti

I^ " AFFARI GENERALI " -

II^ " AFFARI TECNICI "-

III ^ " AFFARI FINANZIARI E PATRIMONIALI " -

2) Le Commissioni permanenti sono regolate da apposito regolamento di cui al successivo art.61 .

3) Le tre Commissioni permanenti non sono assolute, esse possono essere variate dal Consiglio dell'Unione, per tutta la durata in carica , ristabilendone il numero , le competenze e la loro composizione numerica.

ART . 24

COMMISSIONI SPECIALI

1) Il Consiglio dell'Unione può istituire anche le seguenti commissioni speciali .

a) " Consultive " - b) " d i Studio " - c) " di Indagine " .

2) Le commissioni speciali sono regolate da apposito regolamento e/o dagli atti istitutivi .

CAPO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

ART. 25

AVVISI DI CONVOCAZIONE

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO

1) La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente su propria iniziativa o su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica, o su richiesta del Presidente della Giunta. In questi casi la convocazione deve essere fissata entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci secondo lo Statuto ed il presente regolamento

L'avviso di convocazione deve indicare:

- a)-l'organo cui si deve l'iniziativa;
- b)-il giorno e l'ora della adunanza;
- c)-l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
- d)-l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

- Tale avviso dovrà essere notificato secondo le modalità di cui al successivo art.

- Il Presidente della G., o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio.

- Il Presidente e i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

ART. 26

DISTINZIONE DELLE SEDUTE - DEFINIZIONI

-Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - urgenti - di ripresa - di prosecuzione -pubbliche - segrete e aperte;

- Sedute ordinarie:

- Sono sedute ordinarie quelle che consentono la trattazione di affari con l'osservanza dei termini per la convocazione (**5 giorni prima di quello stabilito per la riunione**).

- Sedute urgenti:

- Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecitazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione ordinaria. Il Presidente nella determinazione di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

- Sedute di ripresa e di prosecuzione:

- Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso agli assenti. Le sedute di prosecuzione, che fanno seguito a riunione verbalizzata andata deserta,

sono valide con l'intervento di almeno 2/5 (6) dei consiglieri in carica. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti e di votanti, la seduta di prosecuzione non può avere luogo. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno

- Sedute pubbliche e segrete:

- Di norma, le sedute del Consiglio dell'Unione sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.

- Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta, per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti, fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula;

- Sedute aperte:

- Sono le sedute a carattere straordinario, cui sono invitati, quanti, interessati al tema da trattare, possono dare un contributo concreto di opinioni, di conoscenza e di sostegno. **Nelle sedute aperte non si adottano atti deliberativi e non è necessaria la presenza del Segretario generale.**

ART. 27

PROPOSTE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

- Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate al Presidente del C. per iscritto anche da un singolo consigliere. Le proposte vanno trasmesse al Presidente dell'Unione, per l'inoltro agli uffici competenti per le prescritte istruttorie. **Ottenuti i prescritti pareri**, le stesse sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione immediatamente successivo.

ART. 28

CONVOCAZIONE - MODALITA' E TERMINI

- Il consiglio comunale è convocato dal presidente in conformità al precedente **articolo 25** con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, con le proposte pervenute, dando la precedenza alle proposte del Presidente dell'Unione.

- L'avviso di convocazione deve essere trasmesso, a mezzo mezzo notificatore- posta elettronica e telefax con conferma di ricezione – telegramma – raccomandata con avviso di ricevimento- S.M.S. con conferma di ricezione.

a)- per le convocazioni ordinarie, cinque (5) giorni prima di quello stabilito per la riunione.

b)- per la convocazione d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi, almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

- A tutti i consiglieri dell'Unione saranno notificati tutti gli atti relativi alla carica, ad ogni effetto di legge, allo stesso domicilio eletto per la carica di consigliere comunale.

- In mancanza di elezione di domicilio, si provvede alla notifica della convocazione anche a mezzo di raccomandato con avviso di ricevimento presso la residenza di abituale dimora, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo dell'avviso di convocazione e rispettati i termini della legge e del regolamento.

- Nell'ipotesi in cui il messo notificatore comunichi per iscritto l'impossibilità materiale della notifica, la stessa può avvenire a mezzo servizio postale.

- L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza del consigliere interessato.

- L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria dell'Unione, entro i termini di cui al comma 2°, è pubblicato all'albo pretorio ed è inviato anche a mezzo Fax:

a)- al revisore dei conti;

b)- ai dirigenti e/o funzionari competenti nelle materie da trattare;

c)- alle forze dell'ordine;

- Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza attuale il presidente può disporre l'affissione di appositi manifesti.

ART. 29

ORDINE DEL GIORNO

- Il Presidente convoca i capigruppo prima della predisposizione dell'ordine del giorno.

- L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare ed è compilato dal Presidente secondo il seguente ordine di precedenza:

1°) - l'approvazione del verbale della seduta precedente;

2°) - le comunicazioni del Presidente del Consiglio.;

3°) - le comunicazioni del Presidente dell'Unione.;

4°) - le proposte delle autorità governative;

5°) - le proposte dell'autorità regionale;

6°) - le questioni attinenti gli organi istituzionali,-

7°) - le proposte del Presidente dell'Unione., degli assessori e consiglieri dell'Unione;

8°) - le interrogazioni;

9°) - le interpellanze;

10°)- le mozioni;

11°)- da ultimo saranno iscritti gli eventuali affari da discutere in seduta segreta.

- Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo, per votazione palese e a maggioranza di voti.

- All'ordine del giorno già diramato, possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 28, previo ordine del giorno suppletivo, da diramare a cura della presidenza del Consiglio.

ART. 30

DEPOSITO DEGLI ATTI PER LA CONSULTAZIONE

- Nessuna preposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all' O.D.G. e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno 3 giorni prima o 24 ore nei casi di urgenza.

E' tuttavia possibile trattare un argomento non inserito all'odg, per il quale non necessitano pareri, ove tutti i consiglieri assegnati risultino presenti e vi consentono con voto palese ed all'unanimità

- I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

- All'inizio dell'adunanza le proposte devono essere comunque depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, può consultarli.

CAPO V

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

ART. 31

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- I poteri necessari per la polizia della sala conciliare spettano al Consiglio e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.

- Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento la seduta, facendo ciò risultare del processo verbale.

- Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili ed alla Forza pubblica presente di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate persone responsabili del disordine, il Presidente ha la facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi riammettendo la presenza del pubblico, ad esclusione di chi è stato espulso.

- La Forza pubblica non può entrare nell'emiciclo dell'aula riservata ai consiglieri comunali se non per ordine del Presidente dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

- Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza dell'adunanza da parte del Presidente non fosse compatibile, **con l'argomento da trattare**, il Consiglio per la sola trattazione dell'argomento è presieduto dal Vice presidente o, in caso di assenza di questi, dal consigliere più anziano per età.

ART. 32

PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

- Poichè, di **norma**, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
- Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed al personale ausiliario addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati dirigenti, funzionari o tecnici per la illustrazione, a richiesta del Presidente ed altresì su proposta dei singoli consiglieri, degli argomenti in trattazione.
- Alla stampa nonché ai segretari di partiti rappresentati in Consiglio può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico.
- Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non ; può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

ART. 33

SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

- Il Segretario generale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
- In caso di sua assenza o impedimento è **sostituito da uno dei Segretari Comunali dei Comuni associati preventivamente designato dal Presidente dell'Unione.**
- Il Segretario può farsi assistere anche da dirigenti, funzionari e tecnici dell'Unione.
- Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche, redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea della sessione successiva in sede di approvazione del verbale della seduta precedente; esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio dell'Unione..

ART. 34

SCRUTATORI - NOMINA - FUNZIONI

- Dichiarata aperta la seduta, il presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni, tanto palesi quanto segrete, nell'accertamento e nella proclamazione dei relativi risultati. **Uno degli scrutatori deve appartenere alla minoranza.**
- Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.

- **In caso di scrutinio segreto**, le schede delle votazioni, timbrate e vidimate dal segretario , sono distrutte **immediatamente dopo la votazione**.

CAPO VI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 35

ASSEGNAZIONE DEI POSTI NELL'EMICICLO

- I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze, seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al Presidente e ai consiglieri.

- I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio o al termine degli altri interventi. E' vietato qualsiasi dialogo fra consiglieri.

- Nessuno può, anche provvisoriamente, sedersi nei posti assegnati ai consiglieri dell'Unione. Il divieto è assoluto e non sono ammesse deroghe. Il presidente è tenuto a far rispettare rigorosamente la presente norma e ciò al fine di garantire, assicurare e rispettare le regolarità dei lavori consiliari.

ART. 36

NUMERO LEGALE

- Il numero legale per la validità della seduta di I^a **convocazione** è di metà + 1 dei consiglieri in carica. L'ora dell'appello è quella stabilita nell'avviso di convocazione salvo una tolleranza disposta dal Presidente del Consiglio per minuti 30. La ripresa è sempre dopo un'ora di quella prevista per il I^o appello, La mancanza del numero legale al momento dell'appello e all'ora stabilita nell'avviso di convocazione, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo alla stessa ora del I^o **appello** col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. **Nella seduta di prosecuzione la seduta è valida con l'intervento dei 2/5 dei consiglieri assegnati.**

- Qualora ne sia fatta richiesta da uno o più consiglieri nel corso dei lavori, il Presidente dispone la verifica del numero legale dopo la conclusione dell'eventuale intervento in corso.

ART. 37

INIZIO DEI LAVORI

- Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del C invita il Presidente della G. a dare le

eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni ha facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente del C. e/o del Presidente della G. che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, singolarmente, in un tempo non superiore a **5 (cinque) minuti** per ogni argomento trattato e comunque complessivamente non superiore a 10 (dieci) minuti.

- Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza, **salva l'ipotesi di cui al precedente articolo 30.**

- Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazioni di eventi e per conversazioni di particolare importanza, **anche se il punto non è inserito all'odg.**

ART. 38

COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

- Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

- Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.

- Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del Presidente e senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

ART. 39

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- I consiglieri dell'Unione sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

-S'intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare o seri motivi di famiglia, assenza dal Comune di residenza e/o altri gravi motivi, purché opportunamente comprovate, **prima della seduta con nota diretta al Presidente ovvero in apertura dei lavori nella seduta immediatamente successiva.**

ART. 40

DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

- Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a **tre (3)** sedute consecutive del Consiglio.

- La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati, con preavviso di **dieci (10)** giorni.
- E' fatto obbligo al presidente di inserire, d'ufficio, il punto all'ordine del giorno del Consiglio.

ART. 41

FATTO PERSONALE

- E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ovvero opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
- La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
- Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
- Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata e seduta.
- Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.
- Il consigliere che interviene per fatto personale non può avere la parola per oltre (5) cinque minuti.

ART. 42

PREGIUDIZIALI - SOSPENSIVE - RICHIAMI AL REGOLAMENTO

- La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi. La questione può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
- La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
- Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre **5** (cinque) minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
- Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato a pronunciarsi anche sulla sua durata.

ART. 43

PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

- Ciascun assessore, se espressamente richiesto dal Presidente, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale come relatore e con diritto di intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione. **Nessuna indennità è dovuta all'assessore per la partecipazione alle sedute del Consiglio dell'Unione.**

ART. 44

ADUNANZE APERTE

- Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo indice adunanze consiliari aperte.

- Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri dell'Unione, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessati al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

- In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenza e di sostegno.

- Durante le adunanze "APERTE" del Consiglio dell'Unione non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima atti, che comportino impegni di spesa a carico dell'Ente. **Possono essere approvati ordini del giorno. In tal caso partecipano alla votazione soltanto i consiglieri dell'Unione, in conformità al presente regolamento.**

ART. 45

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

- Il Presidente del C., dopo la relazione sul punto in esame dei soggetti proponenti (Presidente della G. e/o dell'Assessore delegato e/o altri soggetti) sentito, ove occorra, il parere del dirigente, quando sull'argomento nessun consigliere chieda di parlare, dichiara chiusa la discussione.

- Qualora sull'argomento dovessero esservi degli interventi, gli stessi non possono superare i **10** minuti per ogni consigliere. Per argomenti di particolare importanza (BILANCIO - CONTO CONSUNTIVO – ATTI GENERALI RELATIVI AL PERSONALE REGOLAMENTI - STRUMENTI URBANISTICI) il Presidente del C. può consentire che gli interventi si protraggano sino a un massimo **di 20 minuti.**

- Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta **composta** da diversi articoli o parti e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.

- Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
- La discussione si conclude con la votazione nella forma prevista.
-

ART. 46

CHIUSURA DELLA SEDUTA - MANCATO ESAURIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

- Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni e proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
- Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Consiglio, su proposta del Presidente dello stesso., aggiorna i lavori a maggioranza di voti e per alzata e seduta.
- **Dell'aggiornamento è data notizia ai soli consiglieri assenti alla chiusura dei lavori.**

ART. 47

SISTEMI DI VOTAZIONE

- L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta o per alzata di mano.
- Le deliberazioni concernenti persone ovvero gli atti di elezione a cariche debbono essere adottate a scrutinio segreto. **Il Consiglio può, tuttavia con la maggioranza dei 2/3, stabilire che anche al di fuori dei casi suddetti la votazione avvenga a scrutinio segreto, quando ricorrano motivi particolari.**
- La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedono almeno 3 consiglieri. Per questa votazione il Presidente del C. indica il significato del "SI" e del "NO"; il Segretario fa l'appello, secondo l'ordine alfabetico dei consiglieri; gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito.
- Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano può essere soggetto a controprova su richiesta di uno o più consiglieri. Il Presidente del C. e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
- La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede; il Presidente del C., con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro sfoglio accertando che risultino corrispondenti al numero dei votanti e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede **sono distrutte immediatamente dopo la votazione..**
- Sia nella votazione palese che in quella per scrutinio segreto è possibile introdurre il sistema elettronico di votazione.

Tale sistema di votazione è escluso per le votazioni segrete occorrenti per nomine o designazioni a cariche.

ART. 48

ORDINE DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE

- La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:
- discussione generale;
- discussione particolareggiata sugli articoli, capi e voci dell'oggetto.
- L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a)- la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto dell'argomento in trattazione;
 - b)- la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e cioè voto dell'argomento in trattazione;
 - c)- l'ordine del giorno puro e semplice, con conseguente esclusione di ogni altra proposta non compresa nello stesso. **Resta salva l'ipotesi di cui al precedente articolo 30**
 - d)- gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
 - e)- gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, modifiche od aggiunte. Hanno la precedenza gli emendamenti soppressivi; si passa poi a quelli modificativi e, quindi, agli aggiuntivi. **Gli emendamenti vanno votati singolarmente, salvo che il presidente sentito il Consiglio, disponga che si votino in blocco in sede di votazione della proposta;**
 - f)- **Se il provvedimento proposto è composto da articoli si procede ad unica votazione dell'intero provvedimento salvo che la votazione per singolo articolo venga richiesta da almeno 3 consiglieri;**
 - g)- il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente dagli emendamenti o dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza, **salva l'ipotesi di cui alla precedente lett. e) ultimo periodo.**
- Quando sui provvedimenti annunciati dal Presidente del C. per la discussione nessuno renda la parola, si procede alla votazione senza altre formalità nei modi previsti.

ART. 49

ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE

- Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente del C. sentiti gli scrutatori e valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

- L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o durante le operazioni di verifica della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente del C..

-

ART. 50

INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

- Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione dell'esito della stessa, salvo che per un richiamo alle disposizioni della Legge e del Regolamento sulla esecuzione della votazione in corso o per segnalare eventuali irregolarità.

ART. 51

MOZIONI D'ORDINE

- E' mozione d'ordine il richiamo verbale avanzato da uno o più Consiglieri al Presidente del C. all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o della votazione ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta.

- Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronunzia il Presidente del C..

- Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

- Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro e uno a favore e per non di più di cinque (5) minuti ciascuno.

- Il Presidente del C. ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola su **richiesta** ad un oratore per ciascun Gruppo Consiliare.

-

ART. 52

DICHIARAZIONE DI IMPROPONIBILITA' E DI INAMMISSIBILITA'

- Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti **ovvero che siano** in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.

- Il Presidente, data lettura dall'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente, consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata e seduta.

ART. 53

DICHIARAZIONI DI VOTO

- Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettifiche.
- Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie non aventi valenza di documento amministrativo o di altri membri del Consiglio nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui possa derivare un danno al Comune.
- Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere 5 minuti.

ART. 54

COMPUTO DELLA MAGGIORANZA

- Terminata la votazione ed accertato e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta di voti dei presenti, ossia il numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei presenti, salvi i casi nei quali la legge prescriba una maggioranza speciale. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
- Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, **la proposta si intende respinta.**
- Se un provvedimento ottiene un eguale numero di voti favorevoli e di voti contrari si intende respinto.
- Se si procede con scrutinio segreto, si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
- L'argomento respinto può essere istruito anche alla luce della volontà consiliare espressa e può essere riproposto all'esame del Consiglio nella successiva seduta alla luce di nuovi fatti o elementi di legge o regolamentari ovvero a seguito di diversa valutazione degli elementi persistenti, sulla base di nuova istruttoria. **In tal caso il provvedimento deve essere adeguatamente motivato.**
- Si può procedere a ballottaggio, soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

CAPO VIII

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

. ART.55

VERBALI DELLE SEDUTE - CONTENUTO E FIRMA

- Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinte le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte, l'annotazione del numero di voti resi pro e contro ogni proposta, e i nomi degli eventuali astenuti **e la motivazione dell'astensione.**

- I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti e i nominativi degli scrutatori.

- Nei verbali devesi infine far costare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

- Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

a)- ingiuriose e offensive;

b)- contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;

c)- di protesta contro i provvedimenti adottati.

- Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie; **in tal caso l'interessato dovrà presentare per iscritto alla Segreteria il testo leggibile della propria dichiarazione, sottoscrivendola.**

- Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

- Ogni consigliere nella qualità di pubblico ufficiale, se rileva che in un atto, in una dichiarazione o in un comportamento si configurino ipotesi di possibili reati, può richiedere copia degli atti e trasmetterli personalmente all'autorità giudiziaria o all'autorità di polizia.

- I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta dal consigliere anziano per età e dal Segretario.

ART. 56

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA

- Il Presidente del C fa dare lettura del processo verbale della **seduta** precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni **o richieste di rettifica** .

- Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché ne prendano visione e facciano per iscritto eventuali osservazioni.

- A richiesta di uno o più consiglieri può essere data lettura di singole parti del verbale, riportate in uno o più atti deliberativi.

- Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente. ogni intervento non può superare 5 minuti.
- La votazione del verbale ha luogo per alzata e seduta e in seduta pubblica.
- E' consentita l'approvazione parziale del verbale qualora non sia possibile il deposito in tempo utile di tutte]e delibere adottate nella precedente **seduta**. In tal caso il Consiglio provvederà all'approvazione delle restanti delibere facenti parte del medesimo verbale nelle successive sedute.

ART. 57

COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO

Il Segretario Generale trasmetterà al Presidente dell'Unione., agli Assessori, ai funzionari competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, già **pubblicate e divenute esecutive ai sensi di legge**.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 58

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

- Copia del presente Regolamento, sarà **depositata presso l'ufficio di Segreteria** a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere depositata nell'Aula Consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

ART. 59

DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- Copia del presente Regolamento, **a cura dei competenti uffici**, sarà consegnata a tutti i Consiglieri dell'Unione.

ART. 60

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 gg. consecutivi.

ART. 61

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Le Commissioni permanenti sono nominate dal Consiglio dell'Unione mediante votazione segreta.
- Le Commissioni sono composte da **cinque (5)** membri e devono garantire la presenza dei Consiglieri di ogni Comune aderente.
- Le Commissioni nominano al loro interno un Presidente eletto a maggioranza assoluta dei Componenti, che ne coordina l'attività;
- Il Presidente eletto nomina, all'interno dei Componenti la Commissione, un Segretario per la redazione dei verbali;
- Le Commissioni, per l'espletamento dell'incarico, possono avvalersi dell'ausilio degli Amministratori, del Segretario Generale, dei funzionari di cui l'Unione dispone;
- **Ai lavori delle commissioni partecipano i componenti dell'ufficio di presidenza (art. 5 L.R. 32/94).**
- Le Commissioni hanno diritto di accesso a tutti i documenti relativi alla materia da trattare nonché di ottenerne copia;
- I risultati del lavoro svolto restano riservati fino alla presentazione in Consiglio della relazione finale, **contenente il parere sulle singole proposte**. Tale Parere deve essere espresso entro 15 giorni dal deposito della proposta;

- Sono di competenza delle Commissioni consiliari le seguenti materie:

- I^A COMMISSIONE CONSILIARE “ AFFARI GENERALI “ :

Statuti dell'Ente ; Regolamenti che non riguardino materie di competenza delle altre commissioni ; Riforme Istituzionali ; Convenzioni con i Comuni ; Appalti pubblici servizi ; Disciplina dello Stato Giuridico e delle assunzioni del personale ; Piante organiche e relative variazioni ; Criteri Ordinamento degli Uffici e dei servizi ; Piani programmatici occupazionali Polizia Locale e sicurezza del Territorio; Altre materie affini e quant'altro non espressamente attribuito ad altre commissioni .

- II^A COMMISSIONE CONSILIARE: “ AFFARI TECNICI “

Servizio Randagismo – Servizio Mattatoio - Manutenzione ordinaria beni immobili dati in comodato d'uso all'Unione - Tutela Ambiente – Protezione civile - Altre materie affini.

- III ^ COMMISSIONE CONSILIARE : “AFFARI FINANZIARI E PATRIMONIALI ”

Bilanci ; Patrimonio ; Conti Consuntivi ; Revisioni Conti ; Storni e Variazioni Bilanci ; Spese che impegnano Bilanci per esercizi successivi ; Contrazione di Mutui ; Criteri di compartecipazione dei Comuni associati alla finanza dell’Unione Programmi e Relazioni Previsionali e Programmatiche; Programmazione; Sviluppo Economico ; Attività promozionale servizi turistici, culturali ,sportivi in ambito sovracomunale . Altre materie affini.

-Per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari, spetta ai Consiglieri un gettone di presenza **nella misura determinata di € 30,00 Tale gettone è cumulabile con quello del Consiglio dell’Unione ove le sedute si svolgano nella medesima giornata.**

Approvato con delibera del C. U. n° 02 del 06/05/2014